Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 | Roma — Martedì 14 Febbraio | Numero 37

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **41** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 17 gennaio 1899;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente Regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno sono distinti in tre categorie.

Appartengono:

alla prima, gli impiegati ai quali compete la trattazione degli affari amministrativi, politici e giuridici;

alla seconda, quelli ai quali compete la trattazione degli affari della contabilità;

alla terza, gli impiegati ai quali sono affidate la direzione degli archivi, la registrazione, spedizione, e, quand'occorra, anche la copiatura degli atti.

Art. 2.

I gradi e titoli, le classi e gli stipendi degli impiegati di ciascheduna categoria, sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Art. 3.

In ciascheduna categoria, l'uguaglianza di stipendio costituisce perfetta uguaglianza di grado e di classe fra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale.

CAPITOLO II.

Ammissione agli impieghi

Art. 4.

Nessun impiego può essere conferito a chi non sia cittadino italiano; non serbi condotta incensurata; a chi sia incapace del diritto di elettorato politico, in qualità di elettore o di eleggi-

bile od a chi tale diritto abbia perduto, ai sensi degli articoli 96, 97 e 98 della legge 28 marzo 1895, n. 83.

Art. 5.

La nomina al grado di Prefetto di qualunque classe, potrà essere conferita anche a persone che non abbiano impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Salve le disposizioni dell'articolo 5 e del Capitolo VII del presente decreto, gli impieghi della 1ª e 2ª categoria, si conseguono unicamente entrando in carriera, come alunno, nella categoria rispettiva.

Il numero degli alunni non potrà oltrepassare, in ciascheduna categoria, la proporzione del 5 per cento del numero totale degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, per la categoria medesima.

Art. 7.

I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali:

1° di possedere i requisiti prescritti del precedente articolo 4;

2° di avere compiuto gli anni diciotto e non oltrepassati i trenta;

3° di aver conseguito:

la laurea in giurisprudenza in una delle Università dello Stato, od il diploma finale della Scuola di scienze sociali in Firenze, se aspirano agli impieghi della categoria prima;

il diploma di ragioniere, se aspirano a quelli della categoria seconda.

Se gli aspiranti appartengono già all'Amministrazione dello Stato, sono ammessi al concorso, senza aver riguardo all'età, e senza obbligo di produrre i documenti indicati al capoverso 1° di quest'articolo.

Il Ministro riconosce il possesso dei requisiti e giudica della ammissibilità degli aspiranti.

Art. 8.

I programmi di esame sono stabiliti con decreto del Ministro.

Sono pure stabiliti, di volta in volta, con decreto del Ministro, il numero dei posti per i quali è aperto il concorso.

Gli esami si danno in Roma.

Le prove sono scritte ed orali.

Le scritte debbono essere cinque per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria, e quattro per quelli di 2ª; si danno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie appositamente designate dal programma.

La prova orale può cadere su tutto il programma e non deve durare più di un ora per ciaschedun concorrente.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria, di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere di Cassazione; di un consigliere della Corte dei conti, designati dalle rispettive presidenze; di un capo divisione ed ispettore generale del Ministero dell'Interno; di un professore di università;

per l'ammissione agli impieghi di 2ª categoria, di un direttore generale del Ministero dell'Interno, presidente; di un ragioniere della Corte dei conti, designato dalla presidenza della Corte medesima; di un capo di divisione od ispettore generale e del direttore capo della Ragioneria nel Ministero dell'Interno; di un professore di lettere appartenente all'insegnamento secondario.

In caso d'impedimento di uno dei commissari, viene nominato un supplente, scelto nella stessa categoria dei funzionari alla quale appartiene il commissario impedito.

Un impiegato del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita formulerà il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno.

Art. 11.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, fuorchè il testo delle leggi, nè di comunicare fra di loro o con persone estranee.

Ogni contravvenzione a questa disposizione è punita colla esclusione del concorrente dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale uopo uno dei commissari deve restare costantemente nella sala degli esami.

Art. 12.

Compiuto il proprio lavoro, ciaschedun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa e suggellata, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa e suggellata anche la seconda busta, la rimette al commissario presente Questi vi appone l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna ed un numero progressivo per potere poi identificare l'autore di ciascun lavoro.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad almeno uno degli altri commissari ed al segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 13.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascheduna prova.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto nel complesso delle prove scritte i sette decimi dei punti, purchè in nessuna delle singole prove abbiano conseguito meno dei sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti dovranno riportare sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Art. 14.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordini di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quello che abbia prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato o nel R. Esercito: a parità di titolo, quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 15.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 16.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli

esami; decide le contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti e pubblica i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta.

Art. 17.

Gli alunni devono prestare non meno di sei mesi di servizio effettivo per poter conseguire la nomina al primo grado retribuito, al quale saranno nominati seguendosi l'ordine di precedenza stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 14.

Durante l'alunnato potranno ottenere una indennità mensile di lire 100, sempre quando i fondi del bilancio lo consentano e purchè siano destinati in residenza diversa dalla loro abituale e da quella della loro famiglia.

Quelli che non abbiano dato sufficiente prova d'idoneità e di diligenza, potranno essere tenuti in esperimento per quel periodo di tempo che sarà stabilito dalla Commissione di cui all'articolo 40, senza che per questo si ritardino le nomine degli altri.

Art. 18.

I posti di ufficiali d'ordine di 3ª classe, non riservati ai militari, saranno conferiti, mediante esame, agli scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale, salve le ulteriori disposizioni che saranno date in relazione all'articolo 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182.

CAPITOLO III.
Titoli di merito

—

Art. 19.

Per gli impiegati che serbano buona condotta ed adempiono con diligenza agli obblighi del proprio ufficio, costituiscono titoli di merito le pubblicazioni di lavori scientifici da essi fatti; l'essersi distinti nell'esercizio delle proprie attribuzioni; l'aver reso importanti servizi straordinari massime se non retribuiti, ovvero prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica; la non breve permanenza in residenze malsane o disagiate.

Art. 20.

Il possesso di molti titoli di merito, unito a lodevole operosità ed a capacità distinta, costituisce il merito eccezionale.

CAPITOLO IV.
Anzianità

—

Art. 21.

L'anzianità degli impiegati è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe, quando essa non sia stata determinata da disposizioni speciali.

In caso di parità di data del decreto di ultima nomina o promozione, si risalirà ai decreti della nomina o promozione precedente e così via via, risalendo fino alla nomina ad impiego stabile.

La precedenza è determinata dalla classificazione avuta dai concorrenti negli esami per ammissione all'impiego o per promozione.

Nei casi di parità assoluta di tutti gli altri titoli, ed in mancanza di ogni altra disposizione, l'anzianità e la precedenza sono regolate dall'età degli impiegati.

Art. 22.

Chi consegue la nomina effettiva ad un grado, precede quello che ne ebbe la reggenza.

Fra reggenti dello stesso grado e della stessa classe, l'anzianità è regolata dalle disposizioni dell'articolo 21.

L'incarico di esercitare funzioni superiori a quelle del proprio grado, non costituisce titolo di precedenza nell'anzianità dei funzionari.

Art. 23.

Nel computo dell'anzianità, deve essere dedotto il tempo passato in aspettativa per ragioni di famiglia e quello durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalle funzioni, qualora sia espressamente stabilito nel decreto che infligge la sospensione.

Nel caso di revoca della sospensione, si stabilirà nel decreto se e per quali motivi l'impiegato sospeso abbia il diritto di riacquistare l'anzianità perduta.

Riconosciuto tale diritto, quando durante la sospensione abbiano avuto luogo promozioni, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dovrà essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale con la promozione riacquista l'anzianità perduta, in conformità al decreto di revoca della sospensione.

CAPITOLO V.
Promozioni.

—

Art. 24.

Le promozioni si conferiscono agli impiegati di ciascheduna categoria, seguendo l'ordine progressivo dei gradi e delle classi stabilito dalla tabella annessa al presente decreto.

I prefetti e i direttori generali possono essere scelti anche fra gli impiegati della 2ª classe del grado inferiore, quando questi siano forniti di maggiori titoli ed attitudini.

Art. 25.

Si conferiscono esclusivamente per titoli di merito le promozioni:

a) da capo di divisione, consigliere delegato od ispettore generale a prefetto di 3ª classe o a direttore generale;

b) da capo di sezione, consigliere o sottoprefetto di 1ª classe a capo di divisione, ispettore generale e consigliere delegato di 2ª classe;

c) da primo segretario di 1ª classe a capo sezione di 2ª classe;

d) da capo sezione, ispettore di ragioneria e ragioniere di 1ª classe a direttore capo di ragioneria, osservato, per questo promozioni, anche le disposizioni degli articoli 21 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 e 191 del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;

e) da ragioniere con stipendio di L. 4000, a capo di sezione, ispettore di ragioneria ed a ragioniere con stipendio di L. 4500, e successivamente da questa alla classe superiore.

f) da archivista di 1ª classe a direttore degli uffici d'ordine.

Sono parimenti prescelti per titoli di merito, i sottoprefetti e gli ispettori di ragioneria, anche quando la scelta sia fatta senza promozione dell'impiegato.

I consiglieri di 1ª classe non potranno essere promossi al grado superiore, se, durante la loro carriera, non abbiano esercitate lodevolmente, per due anni almeno, le funzioni di capo sezione o di sottoprefetto.

Art. 26.

Le promozioni dai gradi di segretario, di computista e di ufficiale d'ordine a quelli di consigliere o di primo segretario, di ragioniere e di archivista si conferiscono:

a) in seguito ad esame d'idoneità in ragione di quattro quinti dei posti che si rendono vacanti;

b) per titoli di merito in ragione di un quinto dei posti medesimi, previo favorevole parere della Commissione di cui all'articolo 40. Potranno essere iscritti nel ruolo di merito i segretari, computisti ed ufficiali d'ordine che siano di prima classe

che abbiano non meno di dodici anni di servizio, che negli esami di ammissione riportarono una media non inferiore a decimi sette e mezzo, e che, tenuto conto delle informazioni pervenute al Ministero, siano dalla Commissione riconosciuti ottimi. Il ruolo di cui nel comma *b* è permanente e sarà formato prima della sessione d'esame.

Gli iscritti nel ruolo di merito possono essere preteriti temporaneamente nelle nomine al grado superiore, ed anche essere cancellati dal ruolo stesso, quando motivi di condotta o di capacità giustificassero l'una o l'altra misura.

La preterizione o la cancellazione si effettua in seguito a proposta motivata adottata dalla Commissione centrale dopo avere intese le giustificazioni dell'interessato.

Art. 27.

Si conferisce per anzianità la promozione di classe ai capi di divisione, ai consiglieri delegati ed agli ispettori generali.

Nei gradi inferiori e salvo le disposizioni degli articoli 25 e 26, tutte le altre promozioni si conferiscono in ragione di tre quarti per anzianità ed un quarto per titoli di merito.

Art. 28.

Gli impiegati promossi per anzianità debbono essere effettivamente i più anziani del grado e della classe.

L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata da diligenza, operosità e buona condotta.

Art. 29.

Le promozioni da capo sezione, consigliere e sottoprefetto di 1ª classe al grado superiore, le promozioni di classe di capi di divisione, consiglieri delegati ed ispettori generali, e le promozioni dall'anzidetto grado a quello di prefetto di 3ª classe o di direttore generale, debbono essere conferite previa designazione fatta da una Commissione speciale e sentito il Consiglio dei Ministri, quando esso sia richiesto dalle disposizioni vigenti.

La Commissione speciale è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'Interno ed è composta da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, dai direttori generali e dal capo della divisione del personale amministrativo del Ministero dell'Interno.

I presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti scelgono rispettivamente i consiglieri che debbono far parte della Commissione, i quali durano in ufficio due anni e possono essere riconfermati.

Il capo di divisione ha pure le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 30.

La Commissione è convocata per disposizione del presidente, il quale stabilisce gli affari da discutere in ciascheduna adunanza.

Delle deliberazioni prese si redige processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di cinque commissari. In caso di parità di voti, prevale il partito per il quale abbia votato il presidente.

Quando la Commissione non sia stata presieduta dal Ministro, le deliberazioni non sono esecutive prima che egli le abbia munite del suo visto.

Art. 31.

La Commissione compila due ruoli di merito: uno per gli impiegati promovibili al grado di prefetto o di direttore generale, l'altro per quelli promovibili al grado di capo di divisione, di consigliere delegato e di ispettore generale.

Per la scelta degli impiegati da designare come promovibili al grado di prefetto, la Commissione dovrà esaminare altresì se i promovendi, oltre i titoli prescritti dall'articolo 25, posseggano tutti gli altri requisiti per potere esercitare autorevolmente le funzioni di capo politico di una provincia.

Gli impiegati sono iscritti dalla Commissione nei ruoli di merito a seconda dei titoli prevalenti dei quali sono forniti.

I ruoli di merito debbono essere riveduti una volta l'anno nel mese di dicembre.

Gli impiegati iscritti nei ruoli potranno essere successivamente cancellati o classificati in modo diverso e quelli già esclusi potranno essere iscritti, quando abbiano acquistato i titoli necessari.

I motivi delle iscrizioni, cancellazioni o mutamenti di classificazione, debbono essere sempre esposti, in sunto, nei processi verbali.

Art. 32.

Hanno diritto di prendere parte agli esami, nella rispettiva categoria, i segretari, i computisti e gli ufficiali d'ordine di 1ª classe. In caso di scarsità di concorrenti, potranno esservi ammessi, con decreto del Ministro, tutti o parte di quelli della 2ª classe; ma le ammissioni parziali dovranno essere regolate in modo da comprendere fra gli ammessi tutti gli impiegati entrati in carriera in seguito ad un unico esame di ammissione.

Art. 33.

Con decreto del Ministro, su conforme parere della Commissione, di cui all'articolo 40, potranno essere esclusi dal concorso gli impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dalle funzioni per due mesi.

Art. 34.

I programmi di esame sono stabiliti con decreto del Ministro.

È pure stabilito, di volta in volta, con decreto del Ministro, il numero dei segretari, computisti ed ufficiali d'ordine di 2ª classe, che potranno essere ammessi agli esami di promozione al grado superiore, osservato, beninteso, il disposto dell'ultima parte dell'articolo 32.

Gli esami si danno in Roma.

Le prove sono scritte ed orali.

Per i segretari ed i computisti, le prove scritte debbono essere tre, delle quali due teoriche ed una pratica, da svolgersi in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, su materie appositamente designate dal programma.

Nella prova pratica verranno dati ai candidati cinque quesiti in materia di leggi amministrative ed ogni candidato dovrà risolverne almeno tre.

Per gli ufficiali d'ordine le prove scritte saranno due, una teorica ed una pratica e si danno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie a ciò indicate dal programma.

I temi saranno dati dalle rispettive Commissioni nel modo stabilito dall'articolo 10.

La prova orale può cadere su tutto il programma e non dove durare per più di un'ora per ciascun concorrente.

Le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 13, 15 e 16 sono applicabili agli esami di promozione.

Per la promozione da ufficiale d'ordine ad archivista, la Commissione esaminatrice sarà costituita: da un capo divisione od ispettore generale del Ministero dell'Interno, presidente; da un capo archivista degli archivi di Stato; da un professore di lettere dell'insegnamento secondario, e da un direttore degli uffici d'ordine dello stesso Ministero.

Un impiegato dell'Amministrazione centrale eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 35.

I segretari, computisti ed ufficiali d'ordine, dichiarati idonei, saranno iscritti separatamente per classe in apposito ruolo, in ragione dei punti ottenuti; a parità di punti avranno la precedenza nella rispettiva classe i più anziani.

La promozione al grado superiore sarà conferita per ordine di classe e d'iscrizione nel ruolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 26.

Art. 36.

Nonostante il risultato degli esami, potrà essere ritardata la promozione degli impiegati che si siano mostrati negligenti nell'adempimento dei proprii doveri o che siano stati puniti, nell'anno, con pena disciplinare superiore alla sospensione dalle funzioni per mesi due, ovvero che si trovino sottoposti a procedimento penale, per reato che dovrebbe far loro perdere il diritto all'elettorato politico.

La disposizione per la quale verrebbe a ritardarsi la promozione dell'impiegato, deve essere data con decreto del Ministro, da registrarsi alla Corte dei conti, sopra conforme parere della Commissione, di cui all'articolo 40, la quale dovrà tener presenti le deduzioni date in iscritto dall'interessato.

Art. 37.

Gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, che abbiano acquistato i titoli richiesti dal numero 3 del primo capoverso dell'articolo 7 per l'ammissione agli impieghi di categoria superiore alla propria, potranno essere ammessi agli esami di promozione di cui all'articolo 26 nella categoria per la quale hanno acquistato il titolo di ammissione, purchè si trovino, quanto alla misura dello stipendio od al numero degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione dell'Interno, in condizioni non inferiori a quelle degli impiegati che già appartengono alla categoria medesima, che sono ammessi agli esami.

Riconosciuti vincitori dell'esame d'idoneità, saranno classificati, insieme agli altri, con le norme stabilite dall'articolo 35.

A parità di tutti gli altri titoli, saranno collocati dopo di quelli che già appartenevano alla categoria superiore.

Conseguito l'avanzamento per esame, rimarranno definitivamente iscritti nella categoria anzidetta.

Art. 38.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale che hanno grado inferiore a quello di capo sezione nelle carriere amministrative o di ragioneria, e di archivista nella carriera d'ordine, e di quelli di egual grado nell'Amministrazione provinciale, non possono essere promossi di grado e di classe prima che siano decorsi due anni dall'ultima promozione conseguita. Questa disposizione non è applicabile alle promozioni, che, giusta l'articolo 26 del presente decreto, debbono essere conferite in seguito ad esame.

Art. 39.

Per motivi di servizio, possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciaschedun grado e ciascheduna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

Si possono nominare altresì reggenti di grado, con stipendio minore di quello normale, purchè nel grado vi sia il posto vacante.

Art. 40.

Salvo le disposizioni degli articoli 29 e 34, ed eccettuate le promozioni di classe dei Prefetti, tutte le altre debbono essere conferite previa designazione fatta da una Commissione centrale, istituita permanentemente nel Ministero dell'Interno.

Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato per lo stesso Ministero, o da chi ne fa le veci, ed è costituita dai direttori generali, dal capo della divisione del personale amministrativo e da due capi di divisione od ispettori generali del Ministero stesso, designati, di volta in volta, dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato.

Un impiegato della divisione del personale amministrativo eserciterà le funzioni di segretario.

Sono applicabili a questa Commissione le disposizioni dell'articolo 30.

CAPITOLO VI.

Personale del Ministero

—

Art. 41.

Gli impiegati che abbiano conseguiti nell'Amministrazione provinciale i gradi di segretario e di computista di 3ª classe, potranno essere trasferiti nell'Amministrazione centrale, con le norme stabilite dal presente decreto.

Gli ufficiali d'ordine di 3ª classe per l'Amministrazione centrale potranno essere scelti fra quelli dell'Amministrazione provinciale, ovvero fra gli scrivani promovibili, giusta le disposizioni dell'articolo 18.

Art. 42.

Ai posti che si renderanno vacanti nel personale dei primi segretari di 2ª classe, si provvederà per quattro quinti, mediante scelta fra gli impiegati di 1ª categoria dell'Amministrazione centrale e provinciale, che nell'ultima sessione di esami per la promozione al grado di primo segretario e di consigliere siano stati dichiarati vincitori del concorso con maggior numero di voti e secondo l'ordine dei medesimi.

L'altro quinto potrà essere conferito, a scelta del Ministro, a consiglieri di prefettura di 4ª classe od a segretari promovibili a quel grado.

Art. 43.

Alle vacanze che si verificano nel personale dei segretari del Ministero, si provvederà per quattro quinti mediante scelta fra i segretari di 3ª classe dell'Amministrazione provinciale, seguendo l'ordine dei concorsi d'ammissione in carriera, con che i prescelti siano nel primo decimo di ciascun concorso.

L'altro quinto potrà essere conferito, a scelta del Ministro, a segretari di 3ª classe dell'Amministrazione provinciale.

Art. 44.

Con le stesse norme dei precedenti articoli 42 e 43, i posti di ragioniere di 3ª classe e quelli di computisti di 2ª classe del Ministero, si conferiranno rispettivamente ai ragionieri di 5ª classe od ai computisti promovibili a quel grado ed ai computisti dell'Amministrazione provinciale.

Art. 45.

Per ragioni di servizio e di disciplina, od anche in seguito a domanda, gli impiegati potranno essere trasferiti dall'Amministrazione centrale nella provinciale e da questa in quella, osservate sempre le disposizioni degli articoli 42, 43 e 44.

Nessun impiegato di 1ª e di 2ª categoria potrà essere trasferito dall'Amministrazione provinciale nella centrale con grado inferiore a quello di capo di divisione o d'ispettore generale, se prima non abbia prestato servizio, per 4 anni almeno, presso un ufficio di Prefettura, di Sotto-prefettura o di Commissariato distrettuale.

Art. 46.

Gli impiegati che dall'Amministrazione provinciale sono trasferiti nella centrale, debbono essere qualificati ottimi per capacità e per condotta.

Art. 47.

Il trasferimento da una ad altra delle due Amministrazioni degli impiegati che hanno o conseguono, col passaggio, il grado di capo di divisione, di consigliere delegato o d'ispettore generale, dovrà essere fatto previo parere della Commissione di cui all'articolo 29.

Per il trasferimento di quelli che hanno grado inferiore è necessario il parere della Commissione di cui all'articolo 40.

Art. 48.

Per i trasferimenti che, giusta le disposizioni degli articoli 42, 43 e 44 sono fatti per scelta del Ministro, la Commissione deve limitarsi ad esaminare se si oppongano ragioni d'incompatibilità o di condotta o se l'impiegato prescelto si trovi, quanto al servizio, nelle condizioni stabilite dall'articolo 45.

Art. 49.

L'impiegato che passa da una ad altra Amministrazione conserva la propria anzianità.

CAPITOLO VII.

Cambi di Amministrazione

—

Art. 50.

Nei gradi inferiori a quelli di capo di divisione, di consigliere delegato e d'ispettore generale, è consentito agli impiegati di passare da una ad altra delle varie Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due impiegati forniti di titoli equivalenti per l'ammissione in carriera e che siano provveduti di eguale stipendio.

Il provvedimento dovrà essere dato previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 40, in quanto esso possa interessare gli impiegati dell'Amministrazione centrale o provinciale.

Le disposizioni del presente decreto non modificano quelle vigenti circa il personale della Segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 51.

L'impiegato che per effetto delle disposizioni del precedente articolo passi nei ruoli dell'Amministrazione centrale o provinciale, conserva, in massima, la sua anzianità; ma non potrà, per effetto di essa, occupare nei ruoli un posto più vantaggioso di quello occupato dall'impiegato col quale fece il cambio.

Art. 52.

Il trasferimento di impiegati da altre Amministrazioni dello Stato nell'Amministrazione centrale o provinciale dell'Interno, non potrà essere consentito se non con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 50 e 51 del presente decreto.

CAPITOLO VIII.

Disciplina

—

Art. 53.

I provvedimenti ai quali si riferiscono le disposizioni degli articoli 11 e 12 del Regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le pene disciplinari in genere superiori alla sospensione dalle funzioni per un mese, o per termine minore con perdita di anzianità, non potranno essere decretati se non previo parere della Commissione, di cui all'articolo 29, a carico dei capi di divisione, dei consiglieri delegati e degli ispettori generali, ed a carico degli impiegati di grado inferiore, se non previo parere della Commissione di cui all'articolo 40.

Le Commissioni non potranno deliberare se non decorso il termine dato all'impiegato per presentare in iscritto le sue deduzioni.

CAPITOLO IX.

Disposizioni generali

—

Art. 54.

Si provvederà mediante decreto Reale alle nomine, alle promozioni di classe, alle destinazioni ed ai traslocamenti dei prefetti; alle prime nomine ad impiego stabile ed alle successive promozioni di grado di tutti gli altri impiegati; alle nomine dei direttori generali, dei capi di divisione, consiglieri delegati, ispettori generali, sotto-prefetti, capi di sezione ed ispettori di ragioneria; ai trasferimenti degli impiegati da una ad altra Amministrazione.

Oltre quanto è stabilito da disposizioni speciali, si provvederà con decreto del Ministro alle nomine degli alunni, alle promozioni di classe, alle destinazioni ed ai traslocamenti di tutti gli impiegati di grado inferiore a quello di Prefetto.

Tutti i decreti Reali, nonchè i decreti Ministeriali di nomine e promozioni, dovranno essere registrati alla Corte dei conti.

Art. 55.

I ruoli di anzianità dovranno essere pubblicati a stampa in ogni anno, nel mese di gennaio, dandosene avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gli impiegati iscritti potranno ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della propria posizione di anzianità.

Nessun ricorso potrà essere ammesso dopo il decorrimento del termine anzidetto.

Contro la decisione del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, giusta le leggi vigenti.

Art. 56.

L'ufficio d'impiegato dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno è incompatibile coll'esercizio di qualunque professione, impiego o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere d'Amministrazione, commissario di sorveglianza od altro ufficio in tutte le società costituite a fine di lucro.

Gl'impiegati potranno essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del Ministro, concessa caso per caso.

CAPITOLO X.

Disposizioni transitorie

—

Art. 57.

Il segretario con le funzioni di bibliotecario, nominato in forza del Nostro decreto del 15 gennaio 1893, n. 10, dovrà essere iscritto nel ruolo del Ministero.

Su proposta della Commissione di cui all'articolo 40, egli potrà essere promosso al grado superiore, dopo che avranno conseguita la promozione i segretari che alla pubblicazione del presente decreto abbiano diritto acquisito allo stesso avanzamento, e potrà conseguire ulteriori avanzamenti, per anzianità, fino al grado retribuito con stipendio di L. 5000.

Nessuna promozione potrà essergli concessa, anche quando egli fosse il più anziano del grado o della classe, ad intervallo minore di tre anni, senza che per questo si ritardi la promozione degli altri impiegati entrati in carriera per via di esami.

Art. 58.

Rimangono in vigore le disposizioni transitorie date con gli articoli 4 del R. decreto 18 novembre 1893, n. 650; 3 del R. decreto 5 ottobre 1896, n. 451; 16 del R. decreto 6 dicembre 1896, n. 535 e del R. decreto 6 agosto 1897, n. 391.

Art. 59.

Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 25 del presente decreto non sono applicabili agli impiegati entrati in carriera anteriormente al 1876.

Art. 60.

È abrogata ogni altra disposizione relativa alla carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale a provinciale dell'Interno o che sia contraria a quello del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		Stipendio individuale
GRADI E TITOLI	Classe	GRADI E TITOLI	Classe	
		I. — *Carriera Amministrativa.*		
. . . . . .	. . .	Prefetto	1ª	12,000
. . . .	. . .	Id.	2ª	10,000
Direttore Generale	unica	Id.	3ª	9,000
Capo di Divisione - Ispettore Generale	1ª	Consigliere delegato	1ª	7,000
Id. Id.	2ª	Id.	2ª	6,000
Capo di Sezione	1ª	Consigliere - Sotto prefetto	1ª	5,000
Id.	2ª	Id. Id.	2ª	4,500
Primo Segretario	1ª	Id. Id.	3ª	4,000
Id.	2ª	Consigliere - Commissario distrettuale	4ª	3,500
Segretario	1ª	Segretario	1ª	3,000
Id.	2ª	Id.	2ª	2,500
Id.	3ª	Id.	3ª	2,000
. . . .	. . .	Sottosegretario	—	1,500
. . . . .	. . .	Alunno	—	—
		II. — *Carriera di Ragioneria.*		
Direttore Capo di Ragioneria	unica	. . .	. . .	6,000
Capo di Sezione - Ispettore di Ragioneria	1ª	Ragioniere	1ª	5,000
Id. Id.	2ª	Id.	2ª	4,500
Ragioniere	1ª	Id.	3ª	4,000
Id.	2ª	Id.	4ª	3,500
Id.	3ª	Id.	5ª	3,000
Computista	1ª	Computista	1ª	2,500
Id.	2ª	Id.	2ª	2,000
. .	. . .	Id.	3ª	1,500
. .	. . .	Alunno	—	—
		III. — *Carriera d'Ordine.*		
Direttore degli uffici d'ordine	unica	. . .	. . .	4,000
Archivista	1ª	Archivista	1ª	3,500
Id.	2ª	Id.	2ª	3,000
Ufficiali d'ordine	1ª	Ufficiali d'ordine	1ª	2,500
Id.	2ª	Id.	2ª	2,000
Id.	3ª	Id.	3ª	1,500

Roma, addì 12 febbraio 1899.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro
PELLOUX.

Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti e delle Gestioni annesse

MONTE DELLE PENSIONI per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatorii a patrimonio sorvegliato, amministrato dalla Direzione Generale della Cassa dei depositi e prestiti.

ELENCO *degli assegni di riposo conferiti dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti nell'adunanza del 27 dicembre 1898, col riporto di quelli deliberati nelle adunanze anteriori.*

N. d'ordine delle pensioni	COGNOME, NOME E PATERNITÀ DEGLI INSEGNANTI, LORO VEDOVE ED ORFANI	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO		ASSEGNI CONFERITI	
		Comune	Provincia	Pensioni	Indennità
2627	Montolli o Montoli Luigi fu Francesco	S. Michele extra	Verona	733 88	—
2628	Guelpa M.ª Caterina o Cattarina fu Giuseppe . .	Torino	Torino	706 85	—
2629	Scalari Domenica Filide o Fillide fu Giovanni . .	Ceresara	Mantova	360 31	—
2630	Del Campo Maria Domenica fu Michelangelo . . .	Pietra Stornina	Avellino	328 65	—
2631	Ambrosi Rosa di Francesco vedova del maestro Traverso Francesco fu Giovanni	Bolzano Vicentino	Vicenza	(1) 80 11	—
2632	Ruffolo M.ª Caterina Michelina fu Filippo . . .	Fuscalda	Cosenza	185 17	—
2633	Orlandi Lovisa o Luisa (in religione Maria Cecilia) fu Luigi	Frosinone	Roma	146 75	—
2634	Favero in Regazzo Maria fu Angelo	Cadoneghe	Padova	238 74	—
635	Silvestri Michele fu Raffaele	Sinigallia	Ancona	420 48	—
2636	De Allegri o Deallegri M.ª Teresa Leonilda fu Giovanni	Selve Marcone	Novara	338 2)	—
2637	Mostacchi Angela fu Giuseppe	Olmo al Brembo	Bergamo	180 43	—
2638	Belendi Angela fu Antonio	Camponogara	Venezia	435 81	—
2639	Motta Antonia Maria Candida fu Giacomo . . .	Cuorgnè	Torino	535 60	—
2640	Nuvolari in Pivatti Elisabetta Teresa fu Basilio . .	Mozzecane	Verona	163 22	—
2641	Fronza Luigia vedova De Poda fu Domenico . . .	Zevio	Verona	147 19	—
2642	Macconi Silene o Selene fu Omobono	S. Arsenio	Salerno	163 26	—
2643	Zanna Modanesi Maria fu Marco	Russi	Ravenna	639 61	—
2644	Leoni Carenzi Maria o Marianna fu Domenico .	Castiglione d'Adda	Milano	535 69	—
2645	Fenzi Giuseppe fu Giacomo	Lendinara	Rovigo	736 87	—
2646	Fanti Giuseppe fu Candido.	Baone	Padova	338 19	—
2647	Bonesso Flavia fu Apollonio	Mel	Belluno	131 49	—
2648	Mantica Maria o Marianna fu Giovanni vedova del maestro pensionato Borghi Carlo fu Giov. Battista .	Arese	Milano	297 39	—
2649	Bussa Barbara Livia fu Sebastiano vedova del maestro Variara Pietro fu Luigi	Viarigi	Alessandria	154 08	—
932	Grange Giuseppe Ferdinando fu Giovanni Lorenzo Napoleone	Aosta	Torino	—	1199 07
933	Baricelli Giuseppa Sofia fu Ferdinando	Bagnoli di Sopra	Padova	—	968 90
934	Michelini in Dall'Acqua Angela Elvira di Gio. Battista.	Arzignano	Vicenza	—	919 76
935	Grigoli sacerd. Luigi fu Gio. Battista	Sommacampagna	Verona	—	961 26
936	Romano in Coletta fu Giuseppe	Buccheri	Siracusa	—	964 96
937	Biondino Assunta di ignoti vedova del maestro Bruno Gaetano fu Biagio	Acerra	Caserta	—	619 45
938	Benvenga Marina fu Vincenzo vedova del maestro Pompei Tofoni Luigi fu Gennaro	Grottazzolina	Ascoli Piceno	—	412 34
	Totale degli assegni conferiti nell'adunanza suddetta . . . L.			8328 30	6075 74
	Riporto degli assegni conferiti nelle adunanze anteriori . »			839736 38	791250 57
	TOTALE GENERALE . L.			848064 68	797335 31

(1) Convertita in valore capitale di L. 1103,44 ai sensi di legge.

Roma, addì 8 febbraio 1899.

Il Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti
Amministratore del Monte-Pensioni
VENOSTA.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

13 febbraio 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	102,05 1/2	100,05 1/2
	4 1/2 % *netto*	111,64 1/2	110,52
	4 % *netto*	101,67 1/2	99,67 1/2
	3 % *lordo*	63,70 7/8	62,50 7/8

CONCORSI

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

A rettificazione dell'Avviso in data 31 gennaio a. c., si avverte che l'ufficio d'insegnante di lettere italiane, messo a concorso col detto Avviso, è quello vacante nel 2° R. Educatorio femminile « Regina Maria Pia » in Napoli (e non nel 1° R. Educatorio « Principessa Maria Clotilde »), provveduto dello stipendio di lire 2000 (anzichè di lire 2200), fermo rimanendo tutte le altre condizioni stabilite dal citato Avviso.

Roma, il 13 febbraio 1899.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 13 febbraio 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,45).

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

DI PRAMPERO, relatore, a nome della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, propone, ad unanimità, la convalidazione della nomina a senatore del Regno del signor Aula Nunzio.

(Approvato).

DI PRAMPERO, relatore, propone pure la convalidazione della nomina a senatore del Regno del signor D'Errico Felice.

(Approvato).

DI PRAMPERO, relatore, propone poi la convalidazione della nomina a senatore del signor Oliveri Eugenio.

COLONNA F. Desidera di avere, dalla cortesia del relatore, qualche spiegazione.

Osserva che pel primo dei candidati, Aula ingegnere Nunzio, si dice che la convalidazione è proposta all'unanimità, mentre per gli altri quattro si propone semplicemente la convalidazione. Chiede quali sono i motivi di questa disparità.

DI PRAMPERO, relatore. Ciò che ha detto il senatore Colonna è vero; ma sta in fatto che la Commissione ha creduto di presentare la proposta di convalidazione dei signori Piaggio, Pisa e Oliveri, benchè alcuni commissari dissentissero nell'apprezzamento individuale.

PRESIDENTE. Fa notare che anche la nomina a senatore del signor D'Errico Felice, è stata convalidata senza che si dicesse se ci fosse o no unanimità nella Commissione.

Pone ai voti la proposta della Commissione riguardante il signor Oliveri.

Il Senato approva.

DI PRAMPERO, relatore. Propone la convalidazione delle nomine a senatore dei signori Piaggio Erasmo e Pisa Ugo.

(Il Senato successivamente le approva).

Giuramento del senatore Aula.

Introdotto dai senatori D'Alì e Damiani, presta giuramento il senatore Aula.

Congedo.

Si accorda un congedo di sei giorni al senatore Lanzara per motivi di famiglia.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie » (N. 9).

PRESIDENTE. Rammenta che nell'ultima tornata venne chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

SERENA. Il ministro d'agricoltura, industria e commercio nell'altra tornata disse che l'interpretazione da lui data all'articolo primo era una interpretazione erronea, o per lo meno esagerata.

Il relatore poi disse che questa legge non impedisce la fondazione di nuovi Monti frumentari.

Non si tratta di una legge fatta, ma d'una legge da farsi. Conviene quindi essere chiari.

Rileva che le dichiarazioni del Ministero e dell'Ufficio centrale si trovano in contraddizione e lo prova leggendo un passo delle due relazioni.

Quando fosse approvato l'articolo primo come è proposto dall'Ufficio centrale, si potrebbe discutere se egli si trova o non si trova nel vero. Ma allo stato della discussione non ci può essere dubbio a questo proposito.

Se l'Ufficio centrale volesse persuadersi cosa sieno veramente i Monti frumentari, non avrebbe a fare che un piccolo viaggio nelle provincie meridionali. Spiega come questi Monti funzionino a beneficio dei contadini poveri.

E un'istituzione utile e non conviene impedire che benefiche persone provvedano a tenere in vita questi Monti e a fondarne dei nuovi.

Insiste nella proposta di ritornare all' articolo 1 del progetto ministeriale.

Non dubita di ciò che affermò il senatore Garelli, circa le Casse di prestanza agraria là dove sono state istituite; ma dubita che gli stessi buoni risultati non si otterranno, quando tutti gli 8000 Comuni del Regno saranno stati autorizzati a istituire delle Casse di questa natura.

Dubita che per lo meno 6000 di esse in breve tempo sarebbero chiuse per mancanza di fondi.

GRIFFINI, relatore. L'Ufficio centrale, dopo matura riflessione, ha proposto la radiazione della parola *costituzione* dall'articolo 1.

Ma con ciò non ha voluto proporre l'abolizione dei Monti frumentari esistenti, che debbono essere rispettati e possibilmente migliorati.

Ha negato la facoltà al Governo di creare nuovi Monti, perchè l'Ufficio centrale era convinto che fossero dannosi: ciò non toglie però che privati cittadini costituiscano quanti Monti vogliono, come si possono fare delle Società di altra natura, purchè non contrarie alla legge.

E poi, data la istituzione delle Casse agrarie, i Monti diventano inutili; le Casse agrarie oltre al grano forniscono anche del danaro ai piccoli agricoltori o danno loro i mezzi per migliorare non solo la coltura dei loro campi, ma anche per combattere le varie malattie che colpiscono e la vite o i gelsi ed altri prodotti della terra.

Conclude pregando il senatore Serena di non insistere nella sua proposta.

FORTIS, ministro d'agricoltura, industria e commercio. L'interpretazione che il senatore Serena dà all'articolo 1 non è intieramente esatta.

Il senatore Serena crede che per l'articolo 1 sia vietata la creazione di nuovi Monti frumentari; ma non è così.

Si è solo voluto impedire la iniziativa del Governo per promuovere la costituzione dei Monti stessi: liberi i cittadini, libera l'iniziativa privata di creare quanti Monti credano.

Il Governo stima non sia opportuno e necessario il suo intervento nella creazione di questi Monti, ma ritiene miglior cosa favorire lo svolgimento delle Casse agrarie.

Dopo ciò spera che il senatore Serena vorrà dichiararsi soddisfatto e non insisterà nel suo emendamento.

SERENA. Dichiara ch'egli è dolente di dover insistere, perchè non è convinto di ciò che hanno detto il relatore ed il ministro dell'agricoltura. È questione d'interpretazione. Qui si tratta non di costituzione libera di società, ma di nuovi Enti morali. Questi non si possono creare che in seguito a dimande seguite da decreto Reale. Difficilmente ora il ministro d'agricoltura, in presenza dell'attuale legge, accoglierà tali domande; preferirà invece la costituzione di Casse agrarie.

Ripete che non è tenero di queste antiche istituzioni, quali sono i Monti frumentari. Ricorda ch'egli, quale sindaco della sua città, ha fatto sopprimere un Monte frumentario che non funzionava bene. Riconosce però che, regolarmente tenuti, i Monti frumentari possono ancora rendere utili servigi.

Conchiude pregando il presidente di mettere ai voti l'articolo 1 quale è proposto nel disegno di legge dal Governo.

FORTIS, ministro d'agricoltura, industria e commercio. La tesi dell'on. Serena non ha fondamento nel fatto.

Lo spirito dell'articolo è questo, provvedere ai piccoli agricoltori; il dissenso fra il Ministero e la Commissione stava soltanto nei mezzi come provvedervi. Tolto questo dissenso, il Governo ha creduto di accettare l'articolo proposto dalla Commissione che non vieta affatto ai privati, lo ripeto, di far sorgere nuovi Monti frumentari.

Non crede poi che l'istituzione del Monte frumentario debba esser legata alla forma di manomorta, potendo assumere anche quella di un Ente commerciale; epperciò non è affatto necessario un decreto governativo nè per favorire, nè per negare la costituzione di altri Monti.

Spera che il senatore Serena non vorrà insistere perchè la votazione si faccia sull'articolo precedentemente proposto dal Governo.

ASTENGO. Dal momento che ministro e relatore consentono nel concetto che l'articolo 1 non impedisce la costituzione di nuovi Monti frumentari, non si spiega perchè si debba preferire l'articolo dell'Ufficio centrale a quello del progetto ministeriale.

Appoggia quindi la proposta del senatore Serena.

GRIFFINI, relatore. Il senatore Serena ha detto che in molti Comuni i Monti frumentari sono un'assoluta necessità; ora fa rilevare che dove erano necessarî vennero istituiti, mentre in molti altri Comuni non è stato sentito il bisogno di crearli.

Dunque non vede il perchè si debba mantenere questa specie d'obbligo nel Governo di favorire la costituzione di Monti frumentari, ora che s'istituiscono le Casse agrarie.

FORTIS, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Risponde al senatore Astengo che altre disposizioni della legge si oppongono alla conservazione della parola « costituzione ». Ripristinandola, si rompe l'armonia della legge. Alcune disposizioni di favore della legge attuale per le Casse agrarie e per i Monti frumentari debbono essere limitate ai Monti frumentari esistenti e non a quelli che si potrebbero costituire in seguito.

SERENA. Non si attendeva tanta opposizione da parte del ministro, tanto più che egli non fa che difendere l'articolo proposto dal Governo.

I Monti frumentari provvedono ai bisogni dei poveri, le Casse agrarie ai bisogni dei piccoli agricoltori. Questa la differenza che, secondo l'oratore, esiste tra le due istituzioni; per ciò è dolente di non potersi acconciare al desiderio del ministro. Insiste quindi nella fatta proposta.

GARELLI. A suo giudizio la nuova legge non dove in nessun modo contenere un incoraggiamento all'istituzione di nuovi Monti frumentari, istituzione oramai antiquata.

La legge presente indica il modo di migliorare quelli che esistono; essa non vieta l'istituzione di nuovi Monti, ma è inutile che lo dica.

Crede che si possa accettare l'articolo dell'Ufficio centrale.

Non divide la fiducia ed il pessimismo del senatore Serena sull'avvenire delle Casse di prestanza agraria in alcune provincie, che si vorrebbero refrattarie a questi progressi sociali.

Per parte sua si augura che queste Casse agrarie sorgano e prosperino, magari a fianco anche dei Monti frumentari, i quali finirebbero per morte naturale.

PRESIDENTE. Pone la questione, per la prima parte dell'articolo 1 dell'Ufficio centrale, e cioè:

« È data facoltà al Governo del Re, osservate le norme della presente legge, di emanare le disposizioni che ravviserà necessarie per il riordinamento... », non vi sono obbiezioni.

A questo punto il senatore Serena propone come emendamento che si riprenda la parola *costituzione*, che è nell'articolo originariamente proposto dal Ministero.

Per il resto dell'articolo non vi sono osservazioni.

LEVI. Senza assurgere alla grande discussione io mi limiterò a chiedere un chiarimento all'on. relatore intorno alla sostanza e alla forma dell'articolo 1 di questa legge; questo in rapporto agli articoli 15, 18 e 27, nei quali tassativamente si parla di un regolamento di cui all'articolo 1, mentre nell'articolo 1 di regolamento non si parla.

Infatti quest'articolo nella sua prima parte suona così:

« È data facoltà al Governo del Re, osservate le norme della presente legge, di *emanare le disposizioni* che ravviserà necessarie per il riordinamento, la trasformazione, ecc. »

Oltrechè pare a me che l'emanazione di disposizioni, che potrebbero anche essere circolari, ecc., lascia ai Ministeri, mutabilissimi, troppa latitudine, mentre poi la dicitura non corrisponde logicamente alle disposizioni dei citati articoli.

GRIFFINI, relatore. Crede che la questione sia di piccola importanza. Non crede però opportuno che si dica « regolamento » o « disposizioni regolamentari », prima perchè di regolamento si parla in altri articoli (e sarebbe ripetizione non necessaria), in secondo luogo verrebbero in questo articolo 1 limitate le disposizioni a quelle solamente regolamentari.

LEVI. Non insisto.

PRESIDENTE. Chiede se l'emendamento del senatore Serena è appoggiato.

(È appoggiato).
Lo pone ai voti.
(Non è approvato).
Mette ai voti l'intiero articolo 1 quale è stato proposto dall'Ufficio centrale.
(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

PELLOUX, presidente del Consiglio. Presenta i seguenti disegni di legge:
Sorveglianza nell'esercizio delle farmacie;
Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.
Sono trasmessi agli Uffici.

Ripresa della discussione.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 2 al 7.
ASTENGO. All'articolo 8 propone che invece di dire « opere pie », si dica « istituzioni pubbliche di beneficenza ».
GRIFFINI, relatore. Vi consente.
FORTIS, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Accetta.
L'articolo 8 è approvato nel testo seguente:
« Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazioni di Monti frumentari o di altre opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, di altri enti morali o di privati ».
Senza discussione si approvano gli articoli 9 e 10.
GAMBA. Al secondo capoverso dell'articolo 11 dopo le parole: « I prestiti non potranno superare la somma di lire cinquecento ciascuno », propone si aggiungano le seguenti: « e la ragione dell'interesse non potrà superare più del quarto per cento quello che la Cassa pagherà agli istituti sovventori ».
Ne dimostra l'opportunità e chiede come si potrà far fronte alle piccole spese, come l'amministrazione, i locali, le imposte, ed anche a quelle perdite eventuali che si verificano in tutte le gestioni di credito.
Spera che in questo ordine di idee il Ministero e l'Ufficio centrale vorranno accettare il suo emendamento.
FORTIS, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Non ha difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal senatore Gamba, anche perchè aumentando l'interesse non sarà danneggiato l'organismo della istituzione.
GRIFFINI, relatore. Anche a nome dell'Ufficio centrale dichiara di accettare l'emendamento proposto dal senatore Gamba, che devesi considerare piuttosto come aggiunta.
PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 11 così concepito:

Art. 11.

Le Casse agrarie non potranno far prestiti con le norme e nei limiti stabiliti nello Statuto, se non agli agricoltori per gli scopi indicati nell'articolo 7.
I prestiti non potranno, in alcun caso, superare la somma di L 500 ciascuno, e la ragione dell'interesse non potrà superare più del quarto per cento quello che la Cassa pagherà agl'Istituti sovventori.
(Approvato).
Senza discussione si approvano gli articoli dal 12 al 16.
GAMBA. Propone al primo capoverso dell'articolo 17 la soppressione delle parole: « e le Casse agrarie », perchè crede che sia fuori di luogo dar parità di trattamento ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie per quanto ha riflesso alla nomina dei membri delle amministrazioni.
Dimostra gli inconvenienti che deriverebbero ove si mantenessero anche per le Casse agrarie le disposizioni di questo articolo 17, e si augura che Ministero ed Ufficio centrale vorranno accettare l'emendamento ch'egli propone.
GRIFFINI, relatore. È dolente di non poter accettare l'emendamento del senatore Gamba; sarebbe strano determinare nella legge il modo con cui si debbano nominare gli amministratori dei Monti frumentari e lasciare al regolamento di stabilire le norme di nomina degli amministratori delle Casse agrarie.
I Monti frumentari, secondo questo progetto, non sono Opere pie, ma partecipano in parte delle forme degli Istituti di credito; quindi, se per legge si stabilisce che i loro amministratori siano eletti dal Consiglio del Comune di residenza del Monte, altrettanto dovrà farsi per le Casse agrarie.
Prega il senatore Gamba di non insistere nel suo emendamento.
CALENDA A. L'emendamento proposto dal senatore Gamba ha la sua ragione di essere, perchè i soci debbono avere la loro parte nell'amministrazione del loro consorzio. Nè vale l'eccezione che si lascerebbe al regolamento il modo di amministrare le Casse agrarie. Egli lascia alla Commissione ed al Governo la libertà di accettare o no l'emendamento.
Questo però solleva una questione di ben più alta importanza.
Non v'ha dubbio che i Monti frumentari, che abbiano conservato una parte del loro patrimonio e saranno trasformati in Casse agrarie, non saranno più Istituti di beneficenza. Ma i Monti frumentari, ora esistenti, saranno sottoposti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa?
Desidera esplicite dichiarazioni su questo punto. Qualora anche i Monti frumentari esistenti, cessando di essere opere di beneficenza, dovessero essere sottoposti al regime della presente legge, allora non crederebbe opportuna una costituzione di amministrazione della Cassa agraria diversa da quella dei Monti frumentari.
GARELLI. Riconosce la grande importanza della proposta fatta dal senatore Gamba.
Non gli pare conveniente che le Casse agrarie abbiano un Consiglio d'amministrazione formato come quello dei Monti frumentari, perchè le Casse agrarie sono composte di soci che hanno diritto di nominare gli amministratori per la responsabilità in solido che hanno sulla loro gestione.
Propone che le Casse agrarie abbiano una Giunta di membri nominati dai soci, Giunta che faccia parte della Commissione amministratrice.
GRIFFINI, relatore. Spiega l'interpretazione da lui data all'emendamento proposto dal senatore Gamba; ora però che il suo concetto è stato integrato dalle considerazioni del senatore Garelli, gli pare che questo articolo 17 potrebbe essere modificato in guisa da riescire veramente completo nelle sue disposizioni.
GARELLI esprime il desiderio di conoscere in proposito l'opinione del ministro.
FORTIS, ministro di agricoltura, industria e commercio. Osserva che secondo questo articolo si tratterebbe di una semplice elezione di secondo grado nello stesso Comune.
Dichiara però che occorre tener presente la disposizione già approvata all'articolo 12, ultimo capoverso, e per cui avverrebbe una lieve disarmonia nel progetto di legge, se si approvasse l'articolo proposto dall'Ufficio centrale.
Crede per tanto che sarebbe opportuno di lasciare al regolamento di provvedere all'amministrazione e dei Monti e delle Casse e così ripristinare il comma 2° dell'articolo 20 del progetto ministeriale.
GRIFFINI, relatore. Accetta questa proposta.
FORTIS, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Allora prega i senatori Gamba e Garelli di associarsi alla sua proposta, che, secondo l'oratore, risponde anche ai desiderî dei preopinanti.
GAMBA. Non insiste nel suo emendamento, ma osserva che la proposta del Ministero raggiunge lo stesso risultato del suo emendamento.
Sono invece due vie diverse; quella del Ministro ed il suo emendamento. Però dichiara ora nuovamente di non insistere e prende atto delle dichiarazioni del ministro.
GARELLI. Fa adesione alla proposta del ministro Fortis.
FORTIS, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Di-

chiara al senatore Calenda che, secondo lo spirito della legge, si deve ritenere che per effetto di essa i Monti frumentari sono considerati come istituzioni di credito agrario e saranno governati anche da quelle disposizioni che il Governo dovrà emanare per il riordinamento o la trasformazione dei Monti.

Soggiunge poi che Monti frumentari, con quella forma di beneficenza accennata dal senatore Calenda, crede non esistano; se ve ne fossero, dovrebbero intendersi sottoposti alle disposizioni della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

CALENDA. Ringrazia il ministro delle dichiarazioni e spiegazioni date, che egli ha voluto provocare affinchè la legge venga interpretata giustamente.

Ricorda i depositi di grano che in antichi tempi si facevano per soccorrere i poveri. Questi avevano vero carattere di opere di beneficenza.

Resta inteso dunque che i Monti frumentari ai quali si riferisce la presente legge, debbono considerarsi come Istituti di credito.

GRIFFINI, relatore. Ritiene, e lo ripete, che i Monti frumentari siano Istituti di credito, perchè fanno dei mutui, ottenendo la restituzione con l'aggiunta degli interessi.

Dimostra fondata tale sua opinione con la scorta di precedenti disposizioni legislative che l'oratore ricorda e commenta partitamente.

ASTENGO. È sorpreso di udire che i Monti frumentari sieno stati sempre Istituti di credito. Dunque sarebbe stato errore tenerli finora alla dipendenza del ministro dell'interno.

Dipendano pure d'ora innanzi da un altro Ministero; ma occorre che sieno sottoposti a vigilanza. La mancanza di questa ha fatto andare a male la maggior parte dei Monti frumentari. Qualcuno di essi ancora rimane in buone condizioni.

Ma egli non può ammettere che si escluda assolutamente il carattere di opera di beneficenza.

Che ora si vogliano considerare solamente come Istituti di credito è ben altra cosa, che non può alterare il passato.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 17 nel testo proposto dal ministro.

(Approvato).

Senza discussione si approvano gli articoli dal 18 al 24.

ASTENGO. All'articolo 25 vorrebbe che si dicesse il modo con cui il ministro d'agricoltura eserciterà la sua vigilanza sui Monti e sulle Casse; si potrebbe dire, ad esempio, nei modi stabiliti dal regolamento.

GRIFFINI, relatore. Non crede del tutto inopportuna l'osservazione del senatore Astengo ed accetta la sua proposta, per quanto forse possa ritenersi superflua.

ASTENGO. Ringrazia il senatore Griffini di aver aderito alla sua proposta.

FORTIS, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Ricorda che i prefetti sono funzionari che rappresentano tutto il Governo. Può darsi che ciascun dicastero abbia degli organi speciali nella provincia.

Il Ministero d'agricoltura però non ha alcuno di questi organi speciali.

Quindi di necessità dovrà valersi dei prefetti, i quali dovranno, secondo l'articolo 17, nominare anche il presidente dell'amministrazione.

SERENA. Non ha nulla da osservare su questo articolo 25 circa la dipendenza di questi Monti e di queste Casse dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; ma crede che ciò possa avvenire per disposizione del Parlamento, non già perchè siano istituti di credito.

FORTIS, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il credito come parte del commercio dipende dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ma gli Istituti di emissione dipendono dal ministro del tesoro.

Il resto non è stato mutato, e così le Casse agrarie ed i Monti frumentari dipenderanno dal ministro di agricoltura, industria e commercio e come Istituti di credito e come Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 25 nel testo dell'Ufficio centrale.

(Approvato).

Senza discussione si approva l'articolo 26, ultimo del progetto che sarà votato domani a scrutinio segreto.

Levasi (ore 18,15).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 13 febbraio 1899

Presidenza del Vice Presidente COLOMBO

La seduta comincia alle 14,10.

COSTA ALESSANDRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE dà comunicazione di una lettera dell'on. Rampoldi, con la quale questi si unisce alle considerazioni esposte dall'on. Bovio nella sua lettera di ieri a proposito dell'elenco dei deputati retribuiti con indennità speciali sul bilancio dello Stato.

Interrogazioni.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Pala, che lo interroga « per sapere con quali criterî siasi proceduto alla rimozione dall'ufficio dell'assessore anziano facente funzione di sindaco del Comune di Perfugas in provincia di Sassari. »

Trattasi non di rimozione, ma di sospensione decretata dal prefetto di Sassari per gravi ragioni d'insubordinazione. Ritiene che il prefetto abbia proceduto legalmente.

PALA. Gli erano noti i fatti annunziati dall'on. sottosegretario di Stato per l'interno, ma non sono così gravi da determinare l'applicazione dell'articolo 142 della legge comunale e provinciale.

Dà lettura di questo articolo riguardante motivi d'ordine pubblico, e che non ha nulla a che fare con la resistenza dell'assessore anziano del Comune di Perfugas ad adempiere ad obblighi che non riteneva di avere.

Ciò posto il decreto del prefetto di Sassari è illegale.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, sostiene la legalità del decreto, imperocchè esso riguarda un assessore investito delle funzioni di sindaco: cita a sostegno della sua opinione anche le disposizioni dell'articolo 9 della legge comunale e provinciale.

FORTIS, ministro d'agricoltura e commercio, risponde all'on. Socci che desidera sapere « se è vero che in una cospicua città d'Italia siavi una Società anonima, che ha messo in commercio 9,000 azioni e deduce che non sono commerciabili; che ha amministratori statutariamente irresponsabili e non ha sindaci; che, dichiarata in contravvenzione alle leggi e condannata a penalità pecuniaria, continua a lucrare indebitamente all'erario oltre 50,000 lire all'anno, danneggiando la città e l'intera cittadinanza e, se sia vero, che col pretesto di una causa civile fra gl'interessati, si ritardi l'osservanza di leggi d'ordine pubblico ».

Risponde in pari tempo ad altra interrogazione degli onorevoli Tiepolo, Tecchio, Selvatico, Miniscalchi, Papadopoli, Vianello, Pullè e Poggi « sopra la condizione giuridica irregolare di Società straniere che esercitano nel Veneto servizii pubblici senza avere ottemperato alle prescrizioni della legge nazionale relative al funzionamento delle Società straniere in Italia: e per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare perchè siano rispettate tali leggi che sono di ordine pubblico.

Osserva che sebbene l'interrogazione dell'on. Socci non nomini

la Società che ne è oggetto, tuttavia arguisce che trattasi della Società del Gas esistente in Firenze.

Accenna alle irregolarità, rispettivamente alle prescrizioni del Codice di commercio, che si riscontrarono nella procedura di quella Società; e nota che queste irregolarità furono denunziate al procuratore del Re.

L'autorità giudiziaria condannò la Società, ma pende altra causa civile intentata dalla Società stessa. Ora dinanzi a questo stato di cose il Governo non ha mezzo di provvedere. E difatti non può l'autorità amministrativa dichiarare non validi gli atti di una Società che non siasi posta in regola con le disposizioni della legge.

È questione che non può non riservarsi all'autorità giudiziaria.

Rispondendo poi particolarmente all'interrogazione dell'on. Tiepolo ed altri, ripete che ritiene che le Società delle quali si occupano non possono agire che come Società di fatto e non come Società commerciali. Ad ogni modo non crede possano infirmarsi i loro atti.

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato per le finanze, associandosi alle considerazioni d'ordine generale manifestate dall'on. ministro del commercio, osserva che l'interrogazione dell'on. Socci a proposito dei rapporti delle Società con la finanza dello Stato non è ben precisa, e invita l'on. interrogante a ben determinarla.

BONARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, osserva che l'autorità giudiziaria non può, in questa materia, intervenire che sulla denunzia degl'interessati e che nessun reclamo è pervenuto al Ministero in proposito. Forse v'ha una lacuna nella legge e si vedrà se sia necessario e se si possa colmarla.

SOCCI si è fatto interprete di concordi e numerosi lamenti sorti in Firenze; e legge una memoria nella quale sono indicate tutte le tasse cui dal 1874 in poi la Società del gas di quella città sarebbe sfuggita, per un complessivo ammontare di lire 820,486,69. Contro questa enormezza ha creduto necessario di interrogare il Governo perchè provveda coi mezzi di cui dispone o con nuove disposizioni legislative.

TIEPOLO si riferisce alle Società lionesi che hanno assunto l'illuminazione a gas in molte città italiane e specialmente del Veneto.

Riconosce che il Governo non può in via amministrativa porre riparo al una condizione di cose assolutamente anormale e lo invita a considerare se non sia il caso di porre, mediante provvedimenti legislativi, le città legate con quelle Società, in grado di sottrarsi al monopolio imposto loro dalle Società stesse che sottraggono enormi guadagni agli erari comunali.

FORTIS, ministro di agricoltura e commercio, non crede che tornerebbe utile una legge nel senso desiderato dall'on. Tiepolo; perchè lo svincolo non potrebbe conseguirsi se non mediante una indennità, che riuscirebbe assai dannosa alle finanze comunali. Ad ogni modo si riserva di studiare il grave problema.

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato per le finanze, esclude che la Società del gas di Firenze siasi sottratta al pagamento delle tasse del registro sugli atti costitutivi. Forse una tassa sarà da essa dovuta per la trasformazione sua da società civile in commerciale; e su questo punto l'amministrazione attende il parere dell'avvocatura erariale.

Ammette che la Società non paga la tassa di circolazione; ma osserva ch'essa paga quella pel capitale sociale impiegato in Italia; come paga regolarmente la tassa di ricchezza mobile.

Presentazione di disegni di legge.

PELLOUX, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge per le circoscrizioni territoriali in Sicilia e un altro per l'ordinamento civile delle isole Tremiti.

Svolgimento di una proposta di legge.

MAZZA, anche a nome dei deputati Caldesi, Mussi ed altri, dà ragione della sua proposta di legge diretta a dichiarare nazionale la campagna dell'Agro romano per la liberazione di Roma, capitanata da Giuseppe Garibaldi, nel 1867.

Ricorda che la proposta fu presentata alla Camera dai deputati Cavallotti e Bovio all'indomani della morte del generale Garibaldi e che il presidente del Consiglio dei ministri, on. Depretis, s'impegnò fin d'allora di studiarla promettendo che l'avrebbe tradotta in un disegno di legge.

Non avendo però il Governo provveduto, l'on. Cavallotti ripresentò la proposta nel 1883, e acconsentì a ritirarla solamente dietro la promessa dello stesso on. Depretis che avrebbe presentato in proposito un disegno di legge.

La stessa presentazione e lo stesso ritiro avvenne nel 1898 per la identica promessa. L'oratore crede che sia tempo di riconoscere agl'italiani quella campagna che da 29 anni è riconosciuta per i soldati pontificî.

PELLOUX, presidente del Consiglio, accetta la presa in considerazione del disegno di legge. Deve però rilevare che le pensioni ai soldati pontificî si pagano per semplice fatto di contabilità (Bene!), non per altro sentimento. (Vive approvazioni).

MAZZA ringrazia il presidente del Consiglio delle sue nobili parole. Ma per quanto contabile, il fatto stabilisce una diversità che deve finalmente scomparire.

(È approvata la presa in considerazione della proposta di legge dell'on. Mazza).

Svolgimento di interpellanze.

SOCCI svolge una sua interpellanza diretta ai ministri della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione e firmata anche dagli onorevoli Valeri, Gattorno, Del Buono, Talamo, Bracci, Carlo Di Rudinì e Tizzoni; « intorno ai criterî che presiedono (o hanno presieduto) alla costituzione della Commissione centrale del Tiro a segno nazionale e sul ritardo frapposto alla reclamata presentazione di un disegno di legge che disciplini in modo efficace l'istituzione del Tiro a segno conservandole un carattere essenzialmente civile ».

Rileva la grande utilità educativa e sociale dell'istituzione del Tiro a segno lamentando che abbia perduto ogni suo scopo da quando, trasferito alla dipendenza del Ministero della guerra, è stato soffocato dal militarismo; e ricorda che sempre fu in mente degli uomini di Stato italiani che quella del Tiro a segno dovesse essere un'istituzione eminentemente civile.

Si riporta, a questo proposito, a precedenti dichiarazioni di molti oratori, compreso l'on. Pelloux, e a deliberazioni della Camera.

Deplora, poi, che la sezione del Ministero della guerra la quale si occupa del Tiro a segno, sia divenuta un ufficio di giornale e di pubblicità; e domanda, perciò, se si debba ancora perseverare in un sistema che toglie ogni utilità e ogni carattere ad una grande istituzione in cui il paese aveva con ragione fondato tante speranze.

Segnala al Governo i voti unanimi emessi dalle Società di tiro a segno, augurandosi che possano, come meritano, essere presi in considerazione. (Bene! Bravo!).

SANTINI svolge la sua interpellanza ai ministri dell'interno, della guerra e della pubblica istruzione « sulla opportunità del passaggio del Tiro a segno Nazionale al dicastero di questi, per il più ampio sviluppo ed il più efficace funzionamento di questa importante istituzione ».

Dichiara di unirsi non a tutte ma a molte delle considerazioni svolte dall'on. Socci a cui dice però che le sue censure debbono rivolgersi non al militarismo, che è cosa ottima, ma alla burocrazia militare.

Consente con l'on. Socci nella necessità di dare al Tiro a segno carattere assolutamente civile, e nel censurare il metodo con cui, al Ministero della guerra, si procede alla pubblicazione del bollettino per questa istituzione.

Spera che l'on. presidente del Consiglio, coerente alle idee sempre manifestate, vorrà restituire la direzione del Tiro a se-

gno alla dipendenza delle autorità civili; e anzi crede di sapere che l'on. Pelloux abbia dato istruzioni per studiare la riforma dell'istituzione in modo che accanto al ministro dell'interno debba avere azione notevole il ministro della istruzione pubblica. (Approvazioni).

DI SAN MARZANO, ministro della guerra, risponde agli interpellanti dicendo che difatti il ministro della guerra del 1897 aveva promesso di presentare un disegno di legge per modificare l'attuale carattere dell'istituzione del Tiro a segno, ma che egli credette bene di soprassedere avendo l'on. Baccelli annunziato il proposito di presentare un disegno di legge per l'istruzione militarizzata, e che dovrà naturalmente avere con quella del Tiro a segno grande affinità.

Esclude che l'istituzione del Tiro a segno sia in decadenza; il contrario si è potuto constatare nell'ultima gara nazionale di Torino, e risulta anche dall'aumento abbastanza rilevante del numero delle società e dei giovani alla cui preparazione militare esse debbono provvedere.

Non crede che si possa fare all'istituzione del Tiro a segno l'appunto di essere troppo burocratizzata, e quanto al giornale di cui ha parlato l'on Socci non mancherà di verificare se esistono gli inconvenienti lamentati.

Nota poi come la Commissione centrale non sia stabilita dalla legge, ma da un decreto posteriore, e dichiara che egli intende apportare alla sua composizione qualche riforma, benchè essa non abbia che un carattere consultivo.

Riconosce che talvolta l'elemento elettivo nelle presidenze dà luogo ad inconvenienti ma non crede che si possa fare a meno degli ispettori.

Quanto alla istituzione del Tiro a segno in ogni mandamento, fa rilevare come non sia possibile istituire d'un tratto ben settecento poligoni, tanti essendo i mandamenti che non hanno il tiro.

Accenna a studi che si stanno facendo per la adozione di poligoni molto economici: se essi approderanno a buoni risultati permetteranno di risolvere il problema.

Conclude affermando che la Società del Tiro a segno non va scevra da inconvenienti ma negli ultimi tempi ha accennato ad acquistare uno sviluppo abbastanza fiorente.

BACCELLI, ministro per l'istruzione pubblica, (Segni di attenzione), ha iniziato studi d'accordo col Ministero della guerra per dare esecuzione ad un suo concetto sull'istruzione militare che dovrebbe integrare l'istruzione popolare.

Ha il convincimento profondo che il nostro popolo per legge atavistica debba essere educato militarmente; lo studio della storia e la lettura dei classici specie di cose militari hanno ingenerato in lui questa convinzione. I nostri padri con 800 anni di battaglie hanno conquiso il mondo senza eserciti stanziali perchè l'educazione loro era tutta militare.

Essi ossequenti al vero sentivano la superiorità del numero dei Galli, delle forze muscolari e della statura dei Germani, della solidità organica degli Spagnuoli e della scienza e delle arti dei Greci, ma vinsero tutti questi popoli con un mezzo solo coll' « armorum exercitio ».

Fermo in questo convincimento ha presentato per ben due volte il disegno di legge sulla scuola popolare, il quale mira all'educazione civile e militare della nostra gioventù. (Benissimo!) D'accordo col Presidente del Consiglio e col suo collega della guerra ripresenterà presto questo disegno di legge.

Preparando ad un così alto ideale i nostri figli, noi avremo, conclude il ministro, bene meritato della patria. (Vive approvazioni).

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara, anche a nome del presidente del Consiglio, che l'accordo è completo circa le riforme da apportare all'istruzione militare della gioventù. Assicura quindi gli onorevoli interpellanti che terrà conto delle loro raccomandazioni.

SOCCI. Aveva presentato la sua interpellanza specialmente al fine di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di imprimere un carattere civile alla istituzione del Tiro a segno. Non ha inteso quindi di muovere censura all'esercito, ma solo di biasimare l'indirizzo troppo burocratico di alcune autorità militari.

Non presenta una mozione; ma si riserva di discutere il progetto promesso sull'istruzione militare.

SANTINI è lieto di aver appreso dal ministro dell'istruzione pubblica che è pronto il disegno di legge sull'istruzione militare e spera che esso possa venir presto discusso.

Ringrazia poi il ministro della guerra per le preziose notizie che ha fornito alla Camera sulla possibilità d'impiantare, grazie all'invenzione del capitano Santoro, degli eccellenti Poligoni in ogni mandamento.

Interrogazioni e interpellanze.

TALAMO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro d'agricoltura, industria e commercio sull'iniquo trattamento fatto alle guardie forestali licenziate nella provincia di Vicenza per una improvvida e dannosa riduzione del loro organico.

« Brunialti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro della guerra per sapere se intenda di continuare ad opporsi alla costruzione della strada detta della Laita, sull'altipiano di Asiago.

« Brunialti ».

« I sottoscritti delegati dalla Camera a far parte della Commissione di vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione, chiedono d'interrogare l'on. Ministro del tesoro per sapere quali motivi lo abbiano indotto a non comunicare alla Camera, insieme alla relazione triennale sugli Istituti di emissione ed a quella dell'ispettore generale sulle controversie sorte cogli Istituti di emissione, anche quella riassuntiva comunicatagli dalla Commissione di vigilanza.

« Schiratti, Berio, Radice, D'Alife ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sui criteri che li indussero a dar ordine all'intendenza di finanza di Milano, di raddoppiare e, come avvenne, anche triplicare i canoni delle acque jemali del canale demaniale Muzza.

« Conti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze per sapere se non creda di esimere, per equità, i vecchi spedizionieri di dogana dall'obbligo imposto dal Regolamento del 13 febbraio 1890 di prestare cauzione.

« Vischi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro guardasigilli per sapere quali provvedimenti intenda adottare per migliorare le condizioni degli alunni di cancelleria.

« Monti-Guarnieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere se e quali provvedimenti intende di prendere sulle strade comunali obbligatorie, che deperiscono di giorno in giorno per mancanza di manutenzione.

« Falconi ».

La seduta termina alle 17,15.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Domani, martedì 11 corrente, alle ore 11, è convocato l'Ufficio I per esaminare i disegni di legge:

1. « Proroga delle elezioni della Camera di commercio ed arti di Roma » (139).

2. « Maggiore spesa di lire 1,300,000 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale internazionale di Parigi nel 1900 » (140), sui quali tutti gli altri Uffici elessero i Commissari nell'adunanza di sabato 11 corrente.

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Costantinopoli che il Sultano invierà allo Czar Nicolò una lettera autografa di ringraziamento per gli sforzi che esso fa al fine d'impedire in Macedonia lo scoppio di una rivoluzione.

La situazione in Macedonia è considerata come molto grave.

Si dice che gli organizzatori di un movimento rivoluzionario siano riusciti a corrompere degli impiegati turchi, rendendo così possibile un forte contrabbando di armi oltre la frontiera bulgara.

* * *

A giudicare dai telegrammi che giungono da Washington, le notizie di vittorie riportate dalle truppe americane intorno a Manilla, non sembrano aver provocato troppo entusiasmo negli Stati-Uniti.

Si sa, cioè, che le vittorie non sono decisive e si teme che la lotta durerà lungo tempo. Il senatore Gorman, uno del partito democratico, spiegando nell'*Herald* perchè ha fatto opposizione all'approvazione del trattato di pace, dice che ci vorranno venti anni e delle centinaia di milioni per riuscire a soggiogare le Filippine.

Si dice che il Governo di Washington abbia deciso di espellere i membri della Giunta Filippina che si trovano ancora in quella città e continuano a fare delle comunicazioni ai giornali.

* * *

Ecco le disposizioni principali dello Statuto organico elaborato, per l'isola di Creta, dalla Commissione nominata dal Principe Giorgio e di cui avemmo un breve cenno per telegrafo:

« Creta costituisce un Governo autonomo conforme alle decisioni delle quattro Potenze.

« La difesa del paese e il mantenimento dell'ordine pubblico sono affidati alla gendarmeria ed alla guardia municipale; il servizio in quest'ultima è obbligatorio.

« Tutte le professioni religiose sono egualmente riconosciute e protette dalle leggi.

« La lingua ufficiale è la lingua greca.

« Le funzioni pubbliche sono accessibili a tutti i cretesi in ragione della loro capacità e moralità.

« Il Principe eserciterà il potere esecutivo per mezzo di Consiglieri responsabili.

« I deputati eletti dalla popolazione, più dieci eletti dal Principe, formeranno la Camera che sarà convocata ogni due anni.

« I due primi anni, il Principe avrà la facoltà di mandare ad effetto le leggi necessarie al servizio giudiziario, amministrativo, finanziario, militare, e di stipulare delle convenzioni relative ai lavori pubblici.

« Il Principe Giorgio eserciterà il potere accordato dallo Statuto ».

* * *

Si ha da Madrid, 11 febbraio:

Abbandonando il Ministero delle Colonie per assumere il portafoglio dei Lavori Pubblici, il signor Romero Giron ha pubblicato nell'ufficiale *Gazzetta di Madrid*, sotto forma di esposizione, dei dati importanti sulle conseguenze finanziarie della guerra di Cuba e delle Filippine.

Dal 4 marzo 1895 fino al 31 dicembre 1898, il Ministero delle Colonie liquidò i conti di Cuba con 1,952,708,000 *pesetas* e quelle delle Filippine con 129,566,000 *pesetas*.

Vi erano inoltre per Cuba 273,957,971 *pesetas* dovuti per arretrati d'ogni specie al 31 ottobre 1898, senza contare le spese che si sono accumulate dipoi e fra le quali figurano quelle per il rimpatrio delle truppe di terra e di mare, più 60 milioni dovuti alla Compagnia transatlantica e 59 milioni dovuti per gli interessi delle anticipazioni fatte da parecchi stabilimenti di credito.

Il rapporto del ministro fa intravedere che la liquidazione definitiva supererà le spese enumerate che rasentano da vicino, in cifra rotonda, due miliardi e ottocento milioni.

* * *

In parecchie conferenze che ebbe successivamente coi capi delle minoranze carlista, repubblicana e del gruppo Romero Robledo, il signor Sagasta ha promesso che accorderebbe la più larga libertà di discussione alle Cortes, se le minoranze intervenissero alle Camere che avevano abbandonate nella sessione di settembre. Dicesi che il signor Sagasta abbia l'intenzione di far durare la sessione quindici giorni e di porre la questione di fiducia nei primi giorni del marzo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

L'*Agenzia Stefani* ha da Cristiania, 13:

« La spedizione artica di S. A. R. il Duca degli Abruzzi partirà nei primi giorni del prossimo giugno da Laurvig (Norvegia meridionale).

In questi ultimi giorni S. A. R. ha conferito a Laurvig sulla costruzione della nave che dovrà trasportare la spedizione, stabilendo che essa sarà un brick-goletta a tre alberi, che porterà il nome di *Stella Polare*.

Ad Archangel la spedizione imbarcherà 120 cani ».

Associazione Nazionale italiana « Pro Schola ». — Quest'Associazione terrà il suo Congresso annuale in Roma nei giorni 30, 31 marzo e 1° aprile.

Si possono chiedere Statuti e Regolamenti con l'invio della semplice carta da visita.

I soci possono godere delle riduzioni di trasporto accordate dalla Società.

Benemeriti dell'istruzione. — È stata conferita la medaglia d'argento di benemerenza all'insegnante di ginnastica Ettore Calori.

È stata conferita la medaglia d'oro di benemerenza per l'istruzione popolare al Comune di Carrara per la costruzione degli edifici scolastici, e quella d'argento alla signora Molinario Caterina maestra a Simone.

Onorificenze ad italiani. — L'*Agenzia Stefani* ha da Costantinopoli, 12:

« Il giornale ufficiale pubblica: Il Sultano ha conferito l'Ordine dell'Osmaniè di seconda classe al capitano Biancheri, l'Ordine dell'Osmaniè di terza classe al Sindaco di Messina e l'Ordine del Medjliè di terza classe al Comandante del Porto di Messina ed al Comandante della fregata *Maria Pia* ».

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 14 febbraio, a lire 107,47.

Per l'accordo commerciale italo-francese. — Iersera, a Milano, per festeggiare la conclusione dell'accordo commerciale italo-francese, ebbe luogo, al ristorante Savini, un banchetto offerto dal Circolo degli interessi industriali, agricoli e commerciali al Console francese e alle Presidenze delle Camere di commercio francese ed italiana.

I commensali erano circa 200. V'intervennero i membri delle due Camere di commercio, le notabilità industriali e commerciali e la stampa.

Parlarono, applauditi, brindando all'unione delle due nazioni: Mussi, presidente del Circolo, il Console francese, Bossieront d'Anglade, l'on. senatore comm. Ugo Pisa, presidente della Camera di Commercio italiana, ed il cav. Gondrand, presidente della Camera di commercio francese, e Moneta per la stampa.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

STOCCOLMA, 13. — Il Ministro svedese a Pietroburgo telegrafa che il Governatore della Siberia Orientale confermò la notizia che due Tungusi hanno trasmesso ad un impiegato dello Stato notizie relative al creduto rinvenimento del pallone di Andrée. Soggiunge che, in seguito a ciò, il Governatore ha incaricato un Ispettore del Distretto aurifero di far ricerche sul posto.

VIENNA, 13. — Il Presidente del Consiglio ungherese, barone di Banffy, è giunto stamane e fu ricevuto a mezzodì dall'Imperatore.

PARIGI, 13. — Il *Temps* smentisce tutte le voci di dimissioni di Manau o di qualsiasi altro membro della Camera criminale della Corte di Cassazione.

SAN REMO, 13. — Il Duca e la Duchessa d'Orléans sono arrivati da Torino e sono scesi all'*Hôtel Royal*.

WASHINGTON, 13. — È stata pubblicata la Relazione sull'inchiesta compiuta intorno alle operazioni della guerra tra la Spagna e gli Stati-Uniti.

La Relazione biasima le accuse mosse dal generale Miles sui servizi dell'Intendenza generale; elogia il Ministro della guerra, Alger, e raccomanda alcune modificazioni da introdursi in varî servizi militari.

CHICAGO, 13. — Il ghiaccio si ruppe nel lago Michigan sotto i piedi di sedici persone che vi pattinavano.

PORTSMOUTH, 14. — Sono stati raccolti undici cadaveri del vapore, carico di carbone, *Arno*, naufragato ieri in seguito all'uragano.

NEW-YORK, 14. — Nevica. La circolazione è interrotta. Il Potomac è gelato.

Parecchie navi, attese sabato, specialmente il transatlantico *Bretagne*, non sono giunte.

MANILLA, 14. — Le truppe degli Stati-Uniti presero Ilo-Ilo, sabato scorso, dopo bombardamento.

Gli insorti incendiarono la città, prima di sgombrarla.

Le perdite degli Americani sono insignificanti e quelle degli insorti importanti.

LONDRA, 14. — *Camera dei Comuni.* — Continua la discussione sull'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

Si respinge un emendamento che tende a limitare il diritto di veto della Camera dei Lordi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 13 febbraio 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì. . . . . 760,98.

Umidità relativa a mezzodì. 63

Vento a mezzodì . . . . NE calmo.

Cielo . . . . 1/4 coperto.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 15°. 8. / Minimo 9°. 2.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 13 febbraio 1899:

In Europa pressione bassa sull'Irlanda 729; barometro a 767 Madrid, Cagliari, Girgenti.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque abbassato, specialmente all'estremo S e Sicilia fino a 3 mm; qualche pioggia al N; nebbie.

Stamane: cielo generalmente nuvoloso o nebbioso.

Barometro: quasi livellato intorno a 765.

Probabilità: venti deboli meridionali; cielo vario al S, nuvoloso altrove con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 13 febbraio 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	12 5	9 9
Massa e Carrara	1/2 coperto	calmo	14 5	7 1
Cuneo	nebbioso	—	7 2	2 0
Torino	nebbioso	—	7 4	4 2
Alessandria	nebbioso	—	8 0	5 2
Novara	coperto	—	11 3	4 5
Domodossola	sereno	—	6 9	— 4 1
Pavia	nebbioso	—	8 1	3 8
Milano	1/4 coperto	—	8 8	3 8
Sondrio	sereno	—	12 2	3 5
Bergamo	1/4 coperto	—	7 0	4 2
Brescia	coperto	—	10 2	6 3
Cremona	coperto	—	10 7	7 0
Mantova	nebbioso	—	8 4	5 4
Verona	nebbioso	—	11 7	6 2
Belluno	3/4 coperto	—	3 2	1 5
Udine	coperto	—	7 3	5 1
Treviso	coperto	—	7 0	5 6
Venezia	coperto	calmo	8 3	5 8
Padova	coperto	—	6 0	7 7
Rovigo	coperto	—	—	4 5
Piacenza	coperto	—	10 3	6 4
Parma	coperto	—	12 9	5 0
Reggio nell'Em	coperto	—	13 1	7 5
Modena	coperto	—	13 2	6 1
Ferrara	coperto	—	11 3	5 6
Bologna	nebbioso	—	13 2	4 8
Ravenna	nebbioso	—	—	5 9
Forlì	nebbioso	—	11 6	5 4
Pesaro	nebbioso	legg. mosso	12 0	6 5
Ancona	nebbioso	calmo	11 2	7 3
Urbino	1/4 coperto	—	10 0	3 2
Macerata	1/4 coperto	—	10 4	5 6
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	8 2	6 2
Camerino	1/4 coperto	—	9 6	6 8
Lucca	coperto	—	12 5	7 2
Pisa	sereno	—	14 0	5 0
Livorno	nebbioso	calmo	16 0	7 5
Firenze	nebbioso	—	12 2	7 0
Arezzo	3/4 coperto	—	9 9	6 4
Siena	coperto	—	8 6	6 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	3/4 coperto	—	12 7	9 2
Teramo	coperto	—	9 4	4 6
Chieti	coperto	—	13 0	2 0
Aquila	sereno	—	16 9	1 8
Agnone	sereno	—	16 1	3 3
Foggia	3/4 coperto	—	13 9	6 9
Bari	1/4 coperto	calmo	18 1	6 0
Lecce	coperto	—	14 0	9 6
Caserta	1/4 coperto	—	12 3	7 6
Napoli	1/2 coperto	calmo	12 5	7 8
Benevento	—	—	—	—
Avellino	sereno	—	15 8	4 1
Caggiano	1/2 coperto	—	12 4	3 9
Potenza	3/4 coperto	—	16 0	3 5
Cosenza	coperto	—	—	6 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	12 8	5 3
Reggio Calabria	1/4 coperto	agitato	16 4	12 0
Trapani	coperto	calmo	18 2	12 2
Palermo	nebbioso	calmo	19 1	4 6
Porto Empedocle	coperto	calmo	17 0	—
Caltanissetta	nebbioso	—	13 2	6 4
Messina	1/4 coperto	calmo	17 0	14 0
Catania	1/4 coperto	calmo	16 0	12 2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	17 0	10 3
Cagliari	sereno	calmo	16 2	7 3
Sassari	sereno	—	19 0	9 5

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.